

EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO

art. 103 Decreto Legge n° 34 del 19.05.2020

a cura del Dipartimento Immigrazione CGIL - LOMBARDIA

aggiornato al 20.05.2020 - con collegamenti ipertestuali

1 - PREMESSA

[1.1 - Settori di attività](#)

[1.2 - Procedure di emersione](#)

2 - LA PROCEDURA SU ISTANZA DEL DATORE DI LAVORO (COMMA 1)

[2.1 - La presentazione della domanda](#)

[2.2 - Il lavoro durante il procedimento di emersione](#)

[2.3 - Il contratto di soggiorno e il rilascio del permesso di soggiorno](#)

[2.4 - Il contratto di soggiorno con dichiarazioni non veritiere](#)

[2.5 - Estinzione dei reati e degli illeciti](#)

3 - LA PROCEDURA SU ISTANZA DEL LAVORATORE STRANIERO (COMMA 2)

[3.1 - La presentazione della domanda](#)

[3.2 - Conversione del permesso di soggiorno temporaneo](#)

[3.3 - Sanzioni per lavoro irregolare](#)

[3.4 - Estinzione dei reati e degli illeciti](#)

4 - DISPOSIZIONI CHE VALGONO PER ENTRAMBE LE PROCEDURE DI EMERSIONE

[4.1 - Rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione](#)

[4.2 - Inammissibilità della domanda](#)

[4.3 - Rigetto della domanda](#)

[4.4 - Cittadini stranieri esclusi dall'emersione](#)

[4.5 - Sospensione dei procedimenti penali e amministrativi](#)

[4.6 - Sospensione temporanea dell'espulsione](#)

[4.7 - Dichiarazioni non veritiere e documentazione falsa](#)

1 - PREMESSA

1.1 - Settori di attività

L'emersione riguarda i lavoratori impiegati **esclusivamente** nei seguenti settori:

- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona (per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza);
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. (comma 3)

1.2 - Procedure di emersione

La norma prevede due percorsi di emersione:

- su istanza del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori italiani, dell'Unione Europea e di paesi ExtraUe (comma 1);
- su istanza del lavoratore extra-Ue (comma 2).

2 - LA PROCEDURA SU ISTANZA DEL DATORE DI LAVORO (COMMA 1)

2.1 - La presentazione della domanda

Dal 1.06.2020 al 15.07.2020, i datori di lavoro (cittadini italiani, comunitari, o extraUE *in possesso di* permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) possono presentare l'istanza (alternativamente):

- per la conclusione di un contratto di lavoro (ex novo?) subordinato con cittadini stranieri **presenti** (sia regolarmente che irregolarmente soggiornanti) sul territorio nazionale **ovvero**
- per dichiarare la sussistenza di un rapporto di **lavoro irregolare** tuttora in corso con cittadini italiani o stranieri (sono compresi sia i cittadini Ue che Extra-Ue).

I cittadini stranieri potranno fruire dell'emersione SOLO se **non** hanno lasciato l'Italia dopo l'8.03.2020 e (alternativamente):

- se sono stati sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici PRIMA dell'8 marzo 2020, **ovvero**
- se hanno soggiornato in Italia PRIMA dell'8 marzo 2020 in forza della dichiarazione di presenza ex Legge 28.05.2007 n° 68 [si tratta di una dichiarazione resa alla Questura per gli ingressi avvenuti direttamente in Italia, per soggiorni di breve durata (non superiore a entro 90 gg.) per missione, gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio] o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici.

Le modalità per la presentazione della domande verranno stabilite da un decreto interministeriale non ancora adottato (comma 5).

La domanda dovrà essere presentata:

- all'INPS per i lavoratori italiani o di Paesi UE;
- allo Sportello Unico per l'Immigrazione dell'UTG-Prefettura competente per i lavoratori extra-UE.

Le domande sono presentate previo pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo forfettario di 500 Euro **per ciascun lavoratore**, per la copertura degli oneri connessi alla procedura di emersione. (comma 7)

Inoltre, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di un contributo forfettario, a titolo retributivo, contributivo e fiscale da determinarsi con decreto interministeriale. (comma 7)

Nella domanda il datore di lavoro deve indicare la durata del contratto di lavoro e la retribuzione spettante al lavoratore, che non potrà essere inferiore a quella prevista dal CCNL stipulato dalla OO.SS. e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2.2 – Il lavoro durante il procedimento

Con la presentazione della domanda di emersione è consentito lo svolgimento dell'attività lavorativa: il cittadino straniero però è tenuto a lavorare esclusivamente per il datore di lavoro che ha presentato la domanda di emersione (comma 6).

2.3 – Il contratto di soggiorno e il rilascio del permesso di soggiorno

Lo sportello unico per l'immigrazione convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dopo aver:

- verificato l'ammissibilità della dichiarazione del datore di lavoro;
- acquisito il parere della Questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno in capo al cittadino straniero;
- acquisito il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate. (comma 15)

Il datore di lavoro dovrà dimostrare di possedere un reddito entro i limiti stabiliti dal decreto interministeriale sopra citato (comma 6)

La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento (comma 15).

Nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse cessare, dopo il rilascio del permesso di soggiorno, si applica l'art. 22 comma 11 TUI che prevede il riconoscimento di un permesso di soggiorno per attesa occupazione (comma 4).

2.4 – Il contratto di soggiorno con dichiarazioni non veritiere

Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo. In tal caso il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato. (comma 18)

2.5 - Estinzione dei reati e degli illeciti

La sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore straniero, comportano l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi sia di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale che per l'ingresso e il soggiorno illegale in Italia. (comma 17)

Per i lavoratori italiani o a cittadini Ue, la presentazione della domanda di emersione comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. (comma 17)

3 - LA PROCEDURA SU ISTANZA DEL LAVORATORE STRANIERO (COMMA 2)

3.1 - La presentazione della domanda

Dal 1.06.2020 al 15.07.2020 i cittadini stranieri (extra-Ue)

- presenti in Italia **alla data** dell'8.03.2020,
- che non abbiano lasciato il territorio nazionale **dall'**08.03.2020,
- con un permesso di soggiorno scaduto **dal** 31 ottobre 2019, non rinnovato o non convertito,
- che abbiano svolto attività lavorativa **prima** del 31.10.2019, esclusivamente nei settori indicati in premessa, comprovata da idonea documentazione riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro,

Gli interessati possono chiedere direttamente alla Questura competente (comma 5.c), il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo della validità di sei mesi dalla presentazione dell'istanza, valido solo in Italia.

Alla domanda deve essere allegato:

- il versamento del contributo forfettario di 130 Euro (comma 7) a copertura degli oneri per la procedura di emersione secondo le modalità che verranno introdotte dal decreto interministeriale;
- la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta (comma 6 e 16), come da decreto interministeriale in fase di emanazione (comma 5).

All'atto della presentazione della domanda, la Questura rilascia un'attestazione che permette al cittadino straniero (fino a eventuale comunicazione dell'autorità di pubblica sicurezza) di:

- soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato;
- di svolgere attività lavorativa subordinata (nei settori indicati in premessa);

- di presentare l'eventuale di domanda di conversione del permesso temporaneo in permesso per lavoro subordinato;
- iscriversi al registro anagrafico professionale del centro per l'impiego per l'acquisto dello stato di disoccupazione, esibendo l'attestazione di cui in commento.

Ai lavoratori verrà chiesto un contributo da definire con apposito decreto che non potrà superare i 30 € (comma 16).

3.2 - Conversione del permesso di soggiorno temporaneo

Se nel termine della durata del permesso temporaneo il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato, ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento di attività lavorativa - sempre nei settori specificati - il permesso di soggiorno temporaneo viene convertito in permesso per lavoro (comma 2). Nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse cessare, dopo il rilascio del permesso di soggiorno, si applica l'art. 22 comma 11 TUI che prevede il riconoscimento di un permesso di soggiorno per attesa occupazione (comma 4).

3.3 - Sanzioni per lavoro irregolare

Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, le sanzioni previste sono raddoppiate. Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis (intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro) del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata da un terzo alla metà. (comma 14)

3.4 - Estinzione dei reati e degli illeciti

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi sia di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale che per l'ingresso e il soggiorno illegale in Italia. (comma 17)

4 - DISPOSIZIONI CHE VALGONO PER ENTRAMBE LE PROCEDURE DI EMERSIONE

4.1 - Rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (comma 4)

Nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse cessare, dopo il rilascio del permesso di soggiorno, si applica l'art. 22 comma 11 TUI che prevede il riconoscimento di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

4.2 - Inammissibilità della domanda (comma 8)

L'istanza di cui al comma 1 e al comma 2 – in quest'ultimo caso limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno -, è dichiarata inammissibile quando negli ultimi 5 anni il datore di lavoro, anche con sentenza non definitiva, comprese quelle

per patteggiamento, è stato condannato per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione e dell'emigrazione illegale, nonché per riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.); perché occupava alle proprie dipendenze lavoratori privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto (art. 22 comma 12 TUI).

4.3 - Rigetto della domanda (comma 9)

L'istanza di cui al comma 1 e al comma 2 – in quest'ultimo caso limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno – è rigettata per la mancata sottoscrizione da parte del datore di lavoro del contratto di soggiorno, ovvero, la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo intervenute successivamente alla proposizione delle procedure di emersione.

4.4 - Cittadini stranieri esclusi dall'emersione (comma 10)

Non sono ammessi alla regolarizzazione i cittadini stranieri che:

- nei cui confronti è stato emesso un provvedimento di espulsione Ministeriale per ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, ovvero di coloro che sono destinatari di provvedimenti in materia di antimafia o misure di prevenzione, ovvero di terrorismo internazionale: non sono ostative le espulsioni amministrative per ingresso e/o soggiorno illegale (ex art. 13 comma 2 lett a) e b) TUI);
- risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- condannati, anche con sentenza non definitiva, comprese quelle per patteggiamento, per reati di cui all'art. 380 c.p.p. o per reati inerenti stupefacenti, o il favoreggiamento dell'immigrazione e l'emigrazione illegale, o per reati inerenti il reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- risultino una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello stato: si valutano le condanne anche per art. 381 c.p.p. .

4.5 - Sospensione dei procedimenti penali e amministrativi (commi 11, 12 e 13)

Dalla data di entrata in vigore del decreto (19.05.2020) fino alla data di conclusione del procedimento di emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi:

- a carico del datore di lavoro per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
- a carico del lavoratore per la violazione delle norme relative all'ingresso e al soggiorno illegale nel territorio dello stato, con l'esclusione degli illeciti di tutti i reati di favoreggiamento previsti dall'art. 12 TUI. (comma 11)

In ogni caso, non vengono sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:

- favoreggiamento dell'immigrazione illegale finalizzata allo sfruttamento o al reclutamento della prostituzione, dello sfruttamento dei minori, della riduzione in schiavitù e della intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (comma 12).

La sospensione, sia per il datore che per il lavoratore, cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2 (quindi permane per il periodo 1 giugno-15 luglio) ovvero in casi di esito negativo o in caso di mancata presentazione al SUI (commi 13 e 15). Se però l'esito negativo è dovuto a cause indipendenti dal datore di lavoro (come nel caso di cause d'inammissibilità inerenti il lavoratore) i predetti procedimenti sospesi a carico del datore di lavoro sono archiviati.

4.6 - Sospensione temporanea dell'espulsione (comma 17)

Nel corso della procedura di emersione lo straniero non può essere espulso, salvo alcuni casi (comma 9) ossia coloro:

- nei cui confronti è stato emesso un provvedimento di espulsione Ministeriale per ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, ovvero di coloro che sono destinatari di provvedimenti in materia di antimafia o misure di prevenzione, ovvero di terrorismo internazionale;
- risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati di cui all'art. 380 c.p.p. (casi di arresto obbligatorio), o per reati inerenti stupefacenti, o il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, finalizzata alla prostituzione o da impiegare in attività illecite;
- risultino una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello stato (si valutano le condanne anche per art. 381 c.p.p - casi di arresto facoltativo).

4.7 - Dichiarazioni non veritiere e documentazione falsa (comma 22)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste per l'emersione, è punito ai sensi dell'art. 76 DPR 445/00. La contraffazione o l'alterazione di documenti o l'utilizzazione degli stessi comporta una pena della reclusione da 1 a 6 anni, aumentata fino a 1/3 se commessa dal pubblico ufficiale.